



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif.: I.I.a.e/2021/14

Allegati: 2



Regioni e Province Autonome Servizi Veterinari
IZZS
Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS
Organizzazioni di categoria del settore avicolo
e, p.c. IZS delle Venezie
Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria
Commissione Europea
DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu
ITALRAP
ISPRA
MiPAAF
FNOVI
ANMVI
SIVEMP
Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria. Rimodulazione delle attività.

Facendo seguito alle richieste pervenute dalle Regioni e dalle Associazioni di categoria sulla possibilità di rimodulazione delle attività poste in essere con le note DGSAF prot. n. 21329 del 2 ottobre u.s. e n. 23822 e n. 25509 del 4 e 26 novembre 2020 e da ultimo con la nota prot. 7071 del 18 marzo 2021, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria presso l'IZS delle Venezie, si dispone quanto segue.

Tenuto conto della favorevole situazione epidemiologica sul nostro territorio nazionale e degli attuali flussi migratori di volatili selvatici, si ritiene che talune misure contenute nelle note sopra citate possano temporaneamente essere sospese.

Nello specifico:

- **rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna:** il rilascio di riproduttori di selvaggina da ripopolamento nelle Zone A e B di cui all'Accordo stato Regioni del 25 luglio 2019, rep. n. 125, è consentito previa effettuazione di un campionamento *pre moving* con prelievo di 20 tamponi orofaringei/tracheali nell'azienda di origine e controllo sugli animali morti (almeno 5 carcasse per allevamento o in caso di gruppi distinti, 10 carcasse equamente distribuite per voliera/capannone/recinto ove presenti, di soggetti deceduti di recente o clinicamente malati soppressi in modo umanitario); tali

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo

campionamenti hanno una validità di 7 gg. purché le regioni si assicurino che in questo lasso di tempo non ci siano variazioni della situazione sanitaria dell'allevamento di origine (es. presenza di sintomatologia sospetta, incremento significativo della mortalità, riduzione dell'assunzione dell'alimento e dell'acqua). Il rilascio di selvaggina appartenente a specie dell'ordine degli Anseriformi deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della Salute sentito il CRN per l'influenza aviaria; si raccomanda che le Regioni regolarizzino le attività dei lanci al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli sanitari da effettuare e per garantirne la loro efficacia;

rilascio della selvaggina da ripopolamento "pronta caccia": qualora il lancio avvenga nelle Zone A e B di cui all'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2019, rep. n. 125, questo può essere consentito alle condizioni previste per il rilascio dei riproduttori precedentemente riportate (controllo *pre-moving* e controlli sugli eventuali animali morti);

- **spostamento richiami vivi**: restano in vigore le modalità disposte con la nota DGSAF prot. 7071/2021;

- **la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale**: tale misura è sospesa. Tuttavia si invitano le Regioni ad alto rischio di cui al Decreto 14 marzo 2018, ad effettuare una valutazione del rischio preventiva alla sospensione del divieto di allevare all'aperto con un monitoraggio a cadenza mensile ed effettuazione di test diagnostici tesi ad escludere la presenza di virus influenzali sui soggetti morti o malati con tempistiche stabilite dagli OEVR territorialmente competenti. Restano in atto le verifiche dell'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005, da ultimo prorogata con Ordinanza 21 aprile 2021, e dell'applicazione di idonee misure di separazione tra volatili allevati e volatili selvatici.

Oltre a quanto sopra, si raccomanda di mantenere le seguenti attività:

- **Rafforzare** l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, e nel rispetto delle norme anti contagio COVID19, mantenere le attività di vigilanza veterinaria permanente;

- **Mantenere elevato** il sistema di *early warning* negli uccelli selvatici e negli avicoli domestici mediante il precoce rilevamento e segnalazione alle autorità sanitarie competenti di qualsiasi evento che possa indurre un sospetto di influenza aviaria;

- **Aumentare** le attività di sorveglianza passiva nell'avifauna, con la collaborazione di tutte le Istituzioni e Associazioni coinvolte, tramite il rilevamento di uccelli sintomatici o trovati morti, con particolare riferimento agli uccelli acquatici e ai rapaci, e sui quali effettuare i test per il tramite degli IZZSS competenti per territorio al fine di confermare o escludere la presenza di virus influenzali HPAI;

- **Aumentare** le attività di sorveglianza attiva nell'avifauna anche tramite il controllo periodico della selvaggina abbattuta.

Si raccomanda di assicurare la massima diffusione della presente nota anche agli Assessorati competenti sull'attività venatoria, si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

La presente nota sarà pubblicata sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "*Trovanorme*".



IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Pierdavide Lecchini

Allegato II

ZONE AD ALTO RISCHIO INTRODUZIONE E DIFFUSIONE VIRUS HPAI

